



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Vincenzo Benini"
Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI)
Cod.Mecc. MIIS02100L | C.F. 84509690156 | Tel. 02-9836225/240
www.istitutobenini.edu.it | miis02100l@istruzione.it |
miis02100l@pec.istruzione.it



CONVENZIONE¹ PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BENINI con sede in Melegnano viale Predabissi ,3 codice fiscale 84509690156 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Sig.ra Cristiana Molignani nata a Milano il 12/12/1966, codice fiscale MLGCST66T52F205P

e

ISTITUTO COMPRENSIVO L.da Vinci con sede legale in Settala Via Verdi,8/b C.F. 91510760159 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Concetta Frazzetta nata a Gela (CL) il 01/12/1966 C.F. FRZCCT66T41D960T

Premesso che:

- ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, art. 1, e successive modificazioni, i percorsi di raccordo tra il sistema educativo e il mondo del lavoro costituiscono modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, finalizzate ad assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-43, tali percorsi sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al citato d.lgs. n. 77/2005, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO);

¹ La presente Convenzione è redatta in conformità alla normativa vigente in materia di tirocini curriculari e di raccordo tra il sistema di istruzione e il mondo del lavoro, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) siano ridenominati "Formazione Scuola-Lavoro" (FSL), con permanenza degli obblighi, dei contenuti formativi, delle finalità educative e degli obiettivi formativi già previsti dalla normativa vigente;
- durante lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le specifiche modalità di tutela e prevenzione dei rischi, nonché l'obbligo della sorveglianza sanitaria esclusivamente nei casi di effettiva esposizione a rischi lavorativi definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- ai sensi delle interpretazioni ministeriali e del Protocollo di riferimento, l'obbligo di visita medica preventiva per gli studenti minorenni opera nei casi espressamente previsti per specifiche mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013], e non si applica alle ipotesi di assenza di rischi lavorativi specifici;
- il Decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
 - la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche
 - o le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.
 - alle disposizioni introdotte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ai fini

dell'accoglimento in sicurezza dei discenti da parte del soggetto ospitante – dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, e alle relative integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché agli obblighi assicurativi ed organizzativi derivanti dalla disciplina in materia (DVR, prevenzione, formazione sicurezza etc.);

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture alcuni studenti nei FSL proposti dall'istituzione scolastica e accettati dal soggetto ospitante stesso nel numero che esso riterrà opportuno in base alle proprie disponibilità.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008, lo studente nelle attività del FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a), del decreto citato, per effetto del quale le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: formazione generale con erogazione a carico dell'istituzione scolastica; formazione specifica con erogazione a carico del soggetto ospitante; sorveglianza sanitaria ai sensi di legge a carico del soggetto ospitante, ove prevista.
3. L'attività di formazione e orientamento del FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla l. n. 977/1967 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle Parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); FS FSL
- b) assiste e guida lo studente nei FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel FSL;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FSL;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà

collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 d. lgs. n. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. n. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d. lgs. n. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d. lgs. n. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Responsabile per la sicurezza, la prevenzione e la protezione, d'ora in poi denominato "RSPP").

Art. 6

Il soggetto ospitante s'impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor formativo esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al docente tutor interno di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor formativo esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente Convenzione ha **durata triennale** e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Le Parti si obbligano a svolgere i trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al

Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi denominato "GDPR"), al d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.

2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali reciprocamente scambiati in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi in essa stabiliti, restando espressamente vietato ogni trattamento che non sia ragionevolmente necessario allo svolgimento delle prestazioni qui disciplinate.
3. Ciascuna delle Parti dovrà fare in modo che i dati personali di cui entri in possesso nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione siano:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modi che non siano incompatibili con tali finalità;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
4. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, le Parti dovranno adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati con particolare riferimento alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata, all'accesso in modo accidentale o illegale, ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati.
5. Ciascuna delle Parti si obbliga a fare quanto segue:
 - a) fornire agli interessati un'informativa privacy completa degli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario, richiedere agli stessi il consenso dei dati personali che li riguardano;
 - b) adottare le misure tecniche e organizzative idonee, da un lato, a prevenire o quantomeno minimizzare gli impatti di eventuali violazioni della sicurezza da cui possano derivare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (*data breach*) e, dall'altro, ad adempiere all'obbligo di notificare tali eventi al Garante senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro massimo 72 ore dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, tranne quando sia improbabile che la

violazione verificatasi possa determinare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti;

- c) provvedere affinché tutte le persone autorizzate ad accedere ai dati personali che operino sotto la propria autorità, in qualità di incaricati del trattamento, siano vincolate da idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati ed adeguatamente istruite per iscritto circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati stabilite dalla normativa vigente e dal presente articolo. Le Parti si impegnano a vigilare sull'osservanza, da parte di tali incaricati, delle istruzioni impartite e a controllare e riesaminare, almeno annualmente, i privilegi di accesso ai dati da parte degli stessi;
- d) non comunicare i dati a terzi se non in presenza di idonee garanzie di legge e tantomeno a diffonderli, se non in una forma che in nessun caso consenta di identificare gli interessati coinvolti;
- e) evadere le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dandone notizia all'interessato;
- f) prestare la massima collaborazione nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra autorità competente, adempiendo con puntualità alle richieste, agli ordini e alle istruzioni dalle stesse ricevute e fornendo copia di ogni documento richiesto.

Melegnano, 06/02/2026

ISTITUTO VINCENZO BENINI

Dott.ssa Molignani Cristiana

ISTITUTO COMPRENSIVO I. DA VINCI

Dott.ssa Concetta Frazzetta

In allegato il DVR – Documento di valutazione dei rischi